Regolamento della consulta degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro

La Consulta degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro in quanto Organo di Governo della medesima Istituzione, come da organigramma ex L. 508/99 e Norme Attuative, decreta l'emanazione del presente Regolamento che entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Accademico (approvazione verbale CA del 07/02/2023) dopo essere stato approvato a maggioranza dalla Consulta degli Studenti stessa.

Articolo 1 (Fini e Principi)

a) Il presente Regolamento contiene le regole di funzionamento della Consulta degli Studenti. Inoltre disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze della Consulta degli Studenti al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento.

b) La Consulta degli Studenti è un organo di governo istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003. Ogni membro della Consulta degli Studenti rappresenta tutti gli Studenti senza distinzioni di corso.

c) La Consulta degli Studenti agisce nel rispetto della Legge Italiana, dello Statuto dell'Istituzione di appartenenza.

d) La Consulta degli Studenti è libera di collaborare con enti pubblici o privati e altri organi esterni dall'Istituzione di appartenenza.

e) Ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003 la Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:

- l'organizzazione e le dotazioni didattiche;
- il piano di indirizzo formulato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
- i servizi per gli Studenti e l'idoneità degli ambienti di studio;
- le questioni relative al Diritto allo Studio.

Articolo 2 (Funzioni)

a) La Consulta degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti di tutti gli altri organi accademici, relativamente alla tutela degli interessi e ai diritti degli Studenti. La Consulta degli Studenti deve essere sentita sulle modifiche alla qualità dei servizi offerti agli Studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull'organizzazione didattica e logistica delle strutture. La Consulta degli Studenti indirizza inoltre il voto dei membri studenteschi del Consiglio Accademico e del Consiglio.

b) La Consulta degli Studenti fornisce assistenza agli Studenti e promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra Studenti e docenti, anche attraverso l'organizzazione di attività parallele, proponendo e promuovendo progetti studenteschi.

c) La Consulta degli Studenti è rappresentata nella Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti di ABA e ISIA (CPCSA) dal Presidente o suo delegato, con diritto di voto.

Articolo 3 (Organico)

a) La Consulta è composta da studenti eletti ogni tre anni dagli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo in numero di cinque per gli istituti fino a cinquecento studenti, di sette per gli istituti fino a mille, di undici per gli istituti superiori a millecinquecento.

b) Ogni membro della Consulta degli studenti può decadere per cessazione del corso di studi, rinuncia spontanea alla carica o in seguito ad una diffida che deve comunque essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con comunicazione al C.A.
La diffida deve essere preceduta da comunicazione al membro e richiesta scritta di chiarimento mediante mail istituzionale PEO. Questa procedura si avvia in automatico in caso di tre assenze ingiustificate di un membro della Consulta degli Studenti a riunioni della Consulta degli Studenti, Assemblee degli Studenti, C.A. e C.d.A.

Articolo 4 (Cariche)

a) La Consulta degli Studenti ha l'obbligo di riunirsi entro un massimo di due settimane dall'avvenuta elezione dei suoi membri per designare e cariche interne che hanno durata triennale, ed inviare al protocollo il verbale delle designazioni.

b) La Consulta degli Studenti si compone di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario, di due Rappresentanti per il C.A., di un Rappresentante per il C.d.A. e di tutti gli altri componenti eletti. Le cariche interne (Presidente, Vice Presidente e Segretario) non sono cumulabili fra loro. Gli incarichi esterni assegnati dalla Consulta degli Studenti, a membri della stessa o del corpo Studenti, all'interno degli organi accademici (C.A., C.d.A., ecc.) sono cumulabili con le cariche interne e tra loro.

c) Le singole cariche hanno specifiche funzioni dettate da tale Regolamento:

1. Presidente

- Viene eletto a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti tra gli stessi e ne presiede le riunioni. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
- Ha l'obbligo di convocare le riunioni della Consulta degli Studenti e fissarne l'ordine del giorno secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento. Durante le riunioni ha l'obbligo di aggiornare i componenti della Consulta degli Studenti sull'O.d.g., comunicare le eventuali azioni svolte dalla CPCSAl e far approvare il verbale della riunione precedente ad ogni seduta.

- Garantisce l'osservanza del presente Regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle delibere e, qualora sussistano disordini in aula, ha facoltà di sospendere le riunioni.
- Controfirma ed invia al protocollo i documenti stilati e votati a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti mediante il Segretario. In caso di parità durante una votazione, prevale il voto espresso dal Presidente.
- Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea degli Studenti secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento.
- Nomina Vicepresidente uno degli altri membri della Consulta conferendogli facoltà di supplire il Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità, nei limiti delle norme vigenti, nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso. In caso di impedimento del Vicepresidente, il Presidente può delegare un altro membro.
- Il Presidente è il rappresentante della Consulta degli Studenti anche presso la CPCSAI secondo le modalità espresse dal Regolamento della stessa.

2. Segretario

- Viene eletto a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti tra gli stessi, in modo permanente.
- All'interno della Consulta degli Studenti, raccoglie ed inoltra a ciascun membro il materiale necessario allo svolgimento dei lavori mediante la gestione della comunicazione via mail istituzionale PEO ed ulteriori piattaforme online.
- Redige, firma ed invia al protocollo i verbali di riunioni e assemblee come da disposizione del Presidente. Provvede all'archiviazione dei verbali firmati sull'apposito registro. È garante della pubblicazione e della diffusione dei documenti ed atti inerenti alle funzioni e i compiti della Consulta degli Studenti, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa.

3. Rappresentanti in Consiglio Accademico

- Vengono eletti a maggioranza, in numero di due, dai membri della Consulta degli Studenti, tra gli stessi membri o tra gli Studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, che in tal caso entrano a far parte di diritto della Consulta degli Studenti. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
- Presiedono a tutte le riunioni del C.A. con diritto di voto ad personam, ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003, e responsabilità civile.
- I componenti eletti al C.A. dalla Consulta degli Studenti, al fine di garantire la continuità Istituzionale, rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del C.A., indipendentemente dal rinnovo della Consulta, a condizione che questi risultino ancora facenti parte del corpo studentesco.
- La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova votazione. La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare i membri in riunione prima e dopo il C.A.

4. Rappresentante in Consiglio d'Amministrazione

- Viene eletto a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti tra gli stessi. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
- Il nominativo eletto viene comunicato al Presidente dell'Istituzione che provvede ad inviarlo al MUR per la ratifica, a seguito della quale il Rappresentante partecipa a tutte le riunioni del C.d.A. con diritto di voto e responsabilità civile e penale con mandato ministeriale che coincide con quello degli altri membri del C.d.A.
- Il componente eletto al C.d.A. dalla Consulta degli Studenti, al fine di garantire la continuità Istituzionale, rimane in carica sino alla scadenza del mandato del C.d.A., indipendentemente dal rinnovo della Consulta.
- La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica con delibera espressa: maggioranza per giustificati motivi, revoca che deve comunque essere inviata al MUR con la proposta di sostituzione. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova votazione. La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare il membro in riunione prima e dopo il C.d.A.

Articolo 5 (Elezioni)

a) La Consulta degli Studenti deve garantire la partecipazione alle elezioni di tutti gli Studenti. In ogni caso i membri entrano a far parte della Consulta degli Studenti in ordine dei voti ricevuti, a partire dal candidato che riceve il maggior numero di voti.

b) Tutti i docenti e il personale dell'Accademia devono garantire la possibilità agli Studenti di votare in qualsiasi momento di apertura del seggio. Tutte le fasi delle elezioni (designazione e convocazione dei membri dei seggi elettorali, presidio durante il voto e scrutinio) sono proposte con decreto dalla Consulta degli Studenti uscente e approvate dal Direttore didattico dell'Istituzione; in caso di mancanza del numero legale dei membri della Consulta degli Studenti uscente, le fasi sono gestite con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione. Il bando deve essere indetto entro un mese dalla scadenza del mandato della Consulta degli Studenti. Qualora il Direttore didattico sia inadempiente, gli Studenti dell'Istituzione hanno facoltà di chiedere l'apertura del bando con una raccolta firme.

- Elettorato passivo - Possono candidarsi tutti gli Studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, protocollando l'apposito modulo allegato al bando compilato e firmato. Le candidature devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di elezioni. Gli organi competenti hanno l'obbligo di rendere pubblica la lista dei candidati alla scadenza del termine per il reperimento dei nominativi degli stessi.
- Campagna elettorale - Dalla pubblicazione del bando di elezioni, i candidati possono utilizzare i restanti quindici giorni per presentare i propri programmi in eventuale dibattito pubblico dove previsto.
- Elettorato attivo - Gli aventi diritto al voto sono tutti gli Studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, come indicato nella lista di aventi diritto pubblicata dall'Istituzione.
- Seggio elettorale - Le operazioni elettorali vengono svolte per almeno un giorno, prolungabili fino a un massimo di tre giorni in caso di non raggiungimento del numero legale minimo. Le operazioni sono svolte

dal seggio elettorale composto da tre Studenti proposti dalla Consulta degli Studenti uscente e approvati dal Direttore. Tra i membri del seggio, uno ha funzione di Presidente e due hanno funzione di scrutatori. Non può far parte del seggio elettorale chi si presenta come candidato. Il seggio elettorale distribuisce il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni, garantisce la libertà e la segretezza nell'espressione di voto, organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, redige i verbali di voto, In caso di esistenza di più sedi deve essere garantito un seggio per ogni sede.

- Modalità di voto - Il voto è personale, diretto e segreto. A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previa presentazione di un valido documento di identità o libretto accademico, precedentemente controfirmata da un componente del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico. L'elettore potrà accedere ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante l'apposizione di una "X" accanto al nominativo del candidato, per un massimo di tre preferenze. La scheda ripiegata viene inserita nell'apposita urna. Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio o se presenta segni di identificazione. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso su un apposito registro. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.
- Quorum - Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario. Il quorum è stabilito al 10%, con arrotondamento per difetto, degli Studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di non raggiungimento del quorum, vista la necessità dell'organo Consulta degli Studenti, viene indetta una seconda seduta che sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei votanti. La distanza tra una seduta e l'altra, se necessarie più sedute, non può essere inferiore a tre giorni e superiore a cinque giorni lavorativi.
- Modalità di scrutinio e ricorsi - Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura dell'ultimo turno elettorale. Il Presidente del seggio, appreso il risultato elettorale, procederà a renderlo noto al Direttore che provvederà alla pubblicazione immediata. Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte degli Studenti interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta degli Studenti utilmente eletta.
- Elezioni integrative - Entro il termine del mese di novembre di ciascun anno vengono indette, se necessario, le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione del corso di studi o dell'altra causa, fino alla scadenza del mandato triennale. Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta degli Studenti stessa e devono garantire la più ampia partecipazione secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento. Nel caso di rinuncia si procede sostituendo il rinunciatario con quello che immediatamente segue. In caso di parità di preferenze sarà scelto il candidato più anziano d'età.

Articolo 6 (Regolamentazione)

a) Il mandato di ogni membro della Consulta degli Studenti è triennale.

b) In caso di decadenza di un membro, la Consulta degli Studenti deve reintegrare con la massima urgenza il seggio vacante nominando membro effettivo il primo in ordine dei voti ricevuti fra i candidati non eletti;

qualora non fosse disponibile si procede nel medesimo ordine. Qualora non ci sia nessun candidato non eletto disponibile alla nomina, la Consulta degli Studenti procede come segue:

- Con un numero di membri restanti nella Consulta degli Studenti inferiore al 50% del numero dei membri della Consulta in carica, la Consulta ha l'obbligo di indire entro un mese dall'ultima defezione le elezioni integrative.
- Con un numero di membri restanti nella Consulta degli Studenti superiore al 50% del numero dei membri della Consulta in carica, la Consulta degli Studenti ha facoltà di scegliere quando indire le elezioni integrative, comunque entro il termine previsto nell'articolo 5.

c) In caso di decadenza di un membro, esso è tenuto a protocollare immediatamente la comunicazione all'attenzione della Direzione. In caso di mancato adempimento la Consulta degli Studenti provvede allo stesso. In caso di decadimento di un membro della Consulta degli Studenti, la carica verrà assegnata, tramite votazione per maggioranza, a un altro membro della Consulta.
d) Gli Studenti dell'Accademia possono sfiduciare parte o tutta la Consulta degli Studenti richiedendo al Direttore una votazione referendaria. La richiesta avviene tramite comunicazione mediante mail istituzionale PEO corredata dalle firme di almeno il 50% più uno dell'elettorato attivo. Il Direttore provvede alle operazioni di voto con apposito decreto, provvedendo alla costituzione dei seggi. Il quorum referendario è di un terzo degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di votazione non valida o sfavorevole, la Consulta degli Studenti o il membro/i sfiduciato/i rimangono in carica. In caso di votazione favorevole, si procede a nuove elezioni.

Articolo 7 (Rappresentanti Studenteschi di Dipartimento)

Questa carica viene attivata a discrezione insindacabile della Consulta degli Studenti, ove se ne veda la necessità:

a) I Rappresentanti Studenteschi di Dipartimento sono nominati dalla Consulta degli Studenti tra I suoi membri, la carica è cumulabile come da art. 4 comma b del presente regolamento.

b) I Rappresentanti non hanno vincolo di mandato.

c) I Rappresentanti hanno il compito di mediare tra la Consulta e gli Studenti dei singoli dipartimenti per questioni inerenti alla Scuola di appartenenza (corsi singoli, problematiche personali, spazi, materiali e progetti studenteschi), inoltre hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni di Dipartimento come portavoce della Consulta degli Studenti e comunicarne gli esiti alla stessa.
d) La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare i Rappresentanti in riunione prima e dopo ogni singola Riunione di Dipartimento.
In caso di decadenza, la Consulta degli Studenti provvede a nominare un nuovo Rappresentante.

Articolo 8 (Riunioni della Consulta degli Studenti)

a) Le riunioni della Consulta degli Studenti possono essere convocate da ciascun membro previa comunicazione al Presidente. Di norma il Presidente convoca almeno una riunione mensile, in assenza di ulteriori necessarie convocazioni per fini deliberativi. La convocazione deve essere inviata a tutti i membri con almeno tre giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno, indicazione della sede o link della piattaforma digitale e delle tempistiche previste.

b) Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta degli Studenti. Le riunioni della Consulta degli Studenti sono aperte dal Presidente con la lettura dell'O.d.g.
c) Durante la riunione il Segretario scrive il verbale della stessa indicando: numero del verbale, data, ora di inizio e fine, sede, presenti e assenti, eventuali ospiti, O.d.g., risultati di eventuali votazioni e tutti gli argomenti di discussione, omettendo i dati sensibili. Il Segretario verbalizzante appone la propria firma. Al termine della riunione, il Presidente legge il verbale e i presenti lo approvano, dunque lo controfirma. Il Segretario invia al protocollo il verbale, lo inserisce nel registro e lo rende pubblico.

d) Possono assistere alla riunione anche Studenti, docenti o soggetti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta importante dalla Consulta degli Studenti per avere chiarimenti o proposte, necessarie al miglior funzionamento dei lavori della stessa.

e) Per ogni riunione tenutasi l'Istituzione attribuisce ai membri della Consulta degli Studenti presenti il gettone di presenza solo dietro presentazione dei verbali protocollati. La Consulta degli Studenti può essere convocata in via straordinaria, quando a farne richiesta sono la maggioranza dei componenti della stessa mediante comunicazione scritta via mail istituzionale PEO.

Articolo 9 (Assemblea degli Studenti)

a) La Consulta degli Studenti riconosce l'Assemblea degli Studenti come momento di confronto con gli Studenti e come fonte di istanze. In sede di Assemblea, di concerto con gli Studenti, si stabiliscono le linee guida che la Consulta degli Studenti promuove e persegue nelle attività di gestione e di governo dell'Istituzione per gli ambiti di propria competenza. La Consulta degli Studenti sollecita l'espressione delle istanze dell'Assemblea, ne recepisce ogni direttiva curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi propri della sua funzione.

b) Durante l'Assemblea sarà comunicato il lavoro svolto dalla Consulta degli Studenti per quanto concerne l'attività all'interno degli organi didattico-amministrativi dell'Istituzione.
c) La proposta di convocazione di Assemblea deve essere consegnata al Direttore almeno cinque giorni lavorativi prima della data prefissata. A partire dal momento di consegna, il Direttore ha a sua disposizione due giorni di tempo per approvare la domanda; In caso di prima risposta negativa, il Direttore non può negare l'autorizzazione delle Assemblee di diritto in seconda convocazione o impedirne in altri modi il corretto svolgimento.

d) Gli Studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea una volta al mese. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta ogni sei mesi. In caso di estrema e comprovata necessità urgente, potranno essere convocate altre Assemblee straordinarie all'interno dello stesso mese.
e) La Consulta degli Studenti ha diritto alla sospensione delle attività didattiche atte a garantire la possibilità ad ogni studente di poter partecipare alle Assemblee studentesche.
f) Le Assemblee degli Studenti si tengono in aula magna o altra aula adeguata.
g) Il Presidente della Consulta degli Studenti presiede l'Assemblea degli Studenti. Il Segretario dell'Assemblea degli Studenti è il medesimo della Consulta degli Studenti. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta degli Studenti e dal Segretario verbalizzante, inviati al protocollo e resi pubblici dallo stesso.

Articolo 10 (Trasparenza)

a) I verbali delle riunioni della Consulta degli Studenti e delle Assemblee degli Studenti sono letti, approvati, sottoscritti, protocollati e resi pubblici.

b) Sono istituiti dei canali di comunicazione online con gli Studenti tra i quali lo spazio dedicato alla Consulta degli Studenti sul sito web ufficiale dell'Istituzione e una casella di posta elettronica istituzionale PEO. Il contenuto delle e-mail pervenute trova opportuno inserimento dell'O.d.g., ove necessario, delle riunioni della Consulta degli Studenti, garantendo con ordine nella gestione delle incombenze prioritarie. A giudizio insindacabile della Consulta degli Studenti può essere assegnata la carica di Responsabile della Comunicazione a un membro della stessa.

c) La Consulta degli Studenti trasmette al Direttore tutti i verbali delle riunioni tramite protocollo e lo aggiorna sulla propria attività in modo da garantire una costante, presente e incisiva relazione, proficua ai fini di cui all'art. 2 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1. Il contenuto dei verbali della Consulta degli Studenti costituisce il supporto essenziale di cui si dota la componente studentesca del C.A., del C.d.A. e i Rappresentanti alle Riunioni di Dipartimento.

Articolo 11 (Contatti consulta - studenti)

Ogni membro della Consulta si rende disponibile a rendere pubblica la propria e-mail e quella della Consulta Studentesca al fine di essere contattato per dare informazioni utili agli studenti.

Articolo 12 (Gestione dei fondi)

La Consulta degli Studenti ha diritto ad un finanziamento annuo di cui usufruire autonomamente per la sua autogestione, sono incluse le spese per riunioni locali e nazionali a cui la Consulta partecipa per fini istituzionali. L'importo del finanziamento viene deciso in sede di C.d.A. e comunicato alla Consulta degli Studenti. Qualora la Consulta lo ritenga necessario potrà richiedere di integrare il fondo.

Articolo 13 (Piano Nazionale)

a) La Consulta degli Studenti ha il dovere di mettere a conoscenza gli Studenti della loro rappresentanza alla CPCSAI, in quanto organo istituzionale istituito dal MIUR con decreto n.261 del 3 aprile 2016.

b) La Consulta degli Studenti ha il dovere di mantenere i contatti con la CPCSAI, per finalità comuni relativamente a problematiche di tipo nazionale o inter-istituzionale.

c) in caso di non disponibilità, il Presidente delega un membro della Consulta degli Studenti per recarsi alle Assemblee della CPCSAI. In ogni caso il Presidente o delegato possono essere accompagnati da altri membri della Consulta degli Studenti.
d) La mancata partecipazione, ingiustificata, a tre sessioni di lavoro della CPCSAI determina la richiesta di chiarimenti presso il C.A. di riferimento della Consulta degli Studenti. La mancata partecipazione, ingiustificata, a due sessioni di lavoro della CPCSAI non determina la decadenza dal diritto di esserne membro, ma la cancellazione temporanea dal totale delle Istituzioni rappresentate, sul quale andare a calcolare il numero legale dei presenti, il quorum e la maggioranza per le votazioni.

e) Le spese di viaggio, vitto e alloggio che i membri sostengono al fine di partecipare alle Assemblee sono a carico dell'Istituzione come da Art. 12 del presente Regolamento, direttamente e/o con celere rimborso, a seguito della presentazione delle ricevute originali e della convocazione ed eventuale delega.

Articolo 14 (Iter di modifica del Regolamento)

a) Le modifiche del presente Regolamento possono essere formulate in forma scritta, mediante mail istituzionale PEO, dalla maggioranza della Consulta degli Studenti. Ogni proposta di modifica, per essere approvata, deve essere votata dai 2/3 dei membri della Consulta degli Studenti.

b) Le proposte di modifica devono essere infine sottoposte al Consiglio Accademico per verifica di conformità con la legislazione dell'Istituzione.

IL DIRETTORE
Prof. Virgilio Piccari